



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **103** DEL 16/07/2009

V CONTROVERSIA PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI RIMINI e SEZ. LAVORO R.G. 1117/2008. RICHIESTA DI TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE EX ARTT. 65 E 66 D.LGS 165/2001 PERVENUTA IN DATA 26.06.2009 (PROT. N. 18290). CONFERIMENTO INCARICO AI LEGALI.

L'anno duemilanove , il giorno sedici , del mese di luglio , alle ore 14:30 nella Residenza comunale.

La Giunta si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Marco Tamanti.

Partecipa alla Seduta la Dott.ssa Antonietta Renzi, Segretario Generale, e ne cura la verbalizzazione (T.U. n. 267/2000, art. 97, c. 4).

1	TAMANTI MARCO	Sindaco	P
2	GERBONI MARIA CLAUDIA	Vice Sindaco	P
3	TONTI GIANFRANCO	Assessore	P
4	MANCINI ASTORRE	Assessore	P
5	ANGELINI ALESSANDRA	Assessore	P
6	PALMACCI MAURO	Assessore	
7	BACCHINI ROBERTA	Assessore	P

Totale presenti n. 14

Il presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta.

Visti i seguenti PARERI previsti dall'art. 49 - comma 1 – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Parere favorevole per la Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio
Andrea Berti

Si è allontanato dalla sala della Giunta Comunale l'assessore Palmacci Mauro.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 23.01.2009 veniva notificato a questa Amministrazione ricorso al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro da *Omissis* per l'accertamento "del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Stabilizzazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 558° Legge finanziaria n. 296/2006 e art. 3, comma 90, Legge finanziaria 2008";

- che il ricorso veniva fondato sui seguenti motivi: "A) *Violazione dell'art. 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione art. 3 comma 90 Legge 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008). Violazione dell'art. 3 della legge n. 214/90 e s.m.;* B) *Diritto al risarcimento del danno per violazione della legge 165/2001 e per abusivo e ingiustificato ricorso, da parte dell'Amministrazione a più rapporti di lavoro.*"

- che con il ricorso predetto la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia l'Onorevole Tribunale ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta disattesa, 1) accertare e dichiarare la validità del requisito temporale posseduto dalla ricorrente ai fini della stabilizzazione del rapporto di lavoro come previsto dalla n. L 244 del 2007 art. 3 comma 90, 2) per l'effetto, accertare ed ordinare alla Amministrazione resistente la stabilizzazione della istante nel posto di lavoro occupato, con decorrenza dall'1.1.2008 data di maturazione del requisito temporale di 3 anni previsto dalla Legge finanziaria del 2008 o da quell'altra diversa data di giustizia. 3) Accertare altresì il pregiudizio subito dalla ricorrente per il danno all'immagine, alla professionalità, alla perdita di chance per la mancata maturazione del requisito temporale, di cui all'art. 1 comma 558 Legge 276/2006, per inosservanza, da parte della amministrazione convenuta delle norme di cui alle leggi 165/2001, 267/2000 e 241/1990, dichiarare quest'ultima tenuta a risarcire il danno conseguente alla ricorrente da qualificarsi in un importo di € 17.650,88 o, a quella diversa somma da accertarsi in corso di causa, pari alle retribuzioni di sedici mensilità contrattuali che le sarebbero state legittimamente corrisposte nella ipotesi di regolare scorrimento della graduatoria sia con riferimento ai tempi di assunzione che al miglior termine contrattuale, avuto riguardo al miglior trattamento riservato alla lavoratrice posizionata dopo di lei (*Omissis*), salvo il maggior danno da accertarsi in corso di causa oltre interessi e rivalutazione come per legge. 4) condannare il Comune convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, per il titolo di cui sopra, avuto riguardo alle retribuzioni spettanti alla esponente, della somma di €17.650,00 o a quella diversa, da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, facendo altresì obbligo alla stessa della regolarizzazione contributiva. 5) In subordine accertato, l'abusivo ed ingiustificato ricorso da parte del Comune resistente a più rapporti a termine, stipulati, tra le parti, condannare il comune al risarcimento dei danni a favore della ricorrente, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 35.000 o in quell'altra di giustizia. 6) condannare di conseguenza, l'Amministrazione, qualora sia divenuta impossibile, nelle more del presente procedimento, la stabilizzazione del ricorrente, al risarcimento dei danni per il pregiudizio sofferto dal ricorrente al risarcimento nella misura di € 500.000,00 o in quella altra di giustizia. 8) Spese, diritti e onorari rifusi con distrazione a favore del procuratore antistatario."

- che con Deliberazione G.M. n. 16 del 19.02.2009 l'Amministrazione stabiliva: "1) di resistere in giudizio avverso il ricorso proposto da *Omissis* innanzi al Tribunale di Rimini – Sez. Lavoro, notificato presso la civica residenza in data 23.01.2009, al fine di:a) opporsi in via principale alle pretese giudiziali della ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione;b) relativamente alle domande formulate dalla ricorrente con i punti 3) e 4) del ricorso, chiamare in causa il Dirigente che, secondo l'assunto della ricorrente, avrebbe erroneamente utilizzato la graduatoria concorsuale approvata con

determinazione dirigenziale n. 276 del 13.05.2003, facendo valere, in subordine rispetto alle eccezioni di inammissibilità ed infondatezza delle domande suddette e nella denegata ipotesi di loro accoglimento, la norma prevista dall'art. 36 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, secondo la quale "Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.";c) chiamare in causa la società assicurativa Omissis al fine di far valere, in subordine rispetto alle eccezioni di inammissibilità ed infondatezza di tutte le domande risarcitorie, la garanzia derivante dal contratto di assicurazione.”;

- che il Comune di Cattolica si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 20.02.2009 con la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, fissare altra udienza ai sensi dell'art. 420, comma 9, c.p.c. per consentire la chiamata in causa dei terzi (Omissis) - nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis c.p.c.; 2) quanto alla domanda volta all'accertamento del diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro:a) in via preliminare e nel rito, dichiarare inammissibile il ricorso per difetto assoluto di giurisdizione del Giudice Ordinario;b) in via subordinata, ma sempre in via preliminare e nel rito, dichiarare la domanda improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 165/2001;c) in via gradatamente subordinata, nel caso di mancato accoglimento delle superiori eccezioni preliminari, rigettare nel merito la domanda in quanto infondata e comunque non provata;3) quanto alla domanda di risarcimento del danno per l'illegittima utilizzazione della graduatoria concorsuale approvata con Determinazione dirigenziale n. 276 del 13.05.2003:a) in via preliminare e nel rito, dichiarare la domanda improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 165/2001;b) in ogni caso, rigettare nel merito la domanda in quanto infondata e comunque non provata;c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione sub. b), accertare e dichiarare l'obbligo del Comune di Cattolica di quanto questi sia tenuto a pagare alla ricorrente a titolo di danni per l'illegittima utilizzazione della graduatoria concorsuale approvata con Determinazione dirigenziale n. 276 del 13.05.2003; d) in gradato subordine, accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della società di Assicurazioni Omissis - di tenere indenne, garantire e manlevare il Comune di Cattolica di quanto questi debba pagare alla ricorrente a titolo di danni per l'illegittima utilizzazione della graduatoria concorsuale approvata con Determinazione dirigenziale n. 276 del 13.05.2003;4) quanto alla domanda di risarcimento del danno per l'abusivo ed ingiustificato ricorso a più rapporti a termine:a) in via preliminare e nel rito, dichiarare la domanda improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 165/2001;b) in ogni caso, rigettare nel merito la domanda in quanto infondata e comunque non provata;c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione sub. b), accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale della società di Assicurazioni Omissis di tenere indenne, garantire e manlevare il Comune di Cattolica di quanto questi debba pagare alla ricorrente a titolo di danni per l'illegittima utilizzazione della graduatoria concorsuale approvata con Determinazione dirigenziale n. 276 del 13.05.2003;5) in ogni caso, condannare le controparti al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio in favore del Comune di Cattolica.”;

- che in data 08.05.2009 si costituiva in giudizio la compagnia Assicuratori Omissis, con memoria di costituzione con la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “Nel merito. In via principale: respingere, in ogni caso, tutte le domande svolte da Omissis nei confronti del Comune di Cattolica, in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere fondate le conclusioni dell'attrice, accertare e dichiarare il grado di responsabilità del terzo chiamato, Omissis, nella causazione del sinistro e, solo in caso di colpa lieve di quest'ultimo e di condanna del Comune di Cattolica, in persona del legale rappresentante pro tempore, accertare e dichiarare l'esistenza di circostanze pregresse già note all'assicurato e non denunciate all'assicurazione e conseguente accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 1742229 in forza degli artt. 1 e 17 lettera p) delle condizioni generali di assicurazione.In via di estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere fondate le conclusioni della ricorrente e, una volta accertata la colpa lieve del dipendente del Comune di Cattolica,

condannare l'Ente al pagamento dei danni per l'illegittima utilizzazione della graduatoria concorsuale e per l'ingiustificato ricorso a più rapporti a termine, nonché accertare l'operatività della Polizza n. 1742229, condannare i Omissis, Sottoscrittori del detto contratto assicurativo, in persona del Omissis, a manlevare e tenere indenne il Comune di Cattolica, in persona del Sindaco, esclusivamente per l'Ammontare dei danni patrimoniali causati per i titoli sopraindicati, nei limiti del massimale della polizza, detratto l'importo della franchigia indicata in polizza."

- che in data 09.05.2009 si costituiva in giudizio il Omissis, con memoria di costituzione con la quale rassegnava le seguenti conclusioni: *"Piaccia al Tribunale adito, ogni altra istanza disattesa e respinta, previa sospensione del giudizio ai fini dell'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, la cui omissione è causa di improcedibilità del giudizio, dichiarare inammissibili ed infondate le domande della ricorrente, nonché inammissibili ed infondate le domande della resistente, chiamante in causa, per i motivi di cui in narrativa e in particolare per carenza di legittimazione, giurisdizione, intervenuta prescrizione, infondatezza. In estrema e non creduta ipotesi di riconoscimento della ammissibilità dell'azione svolta nei confronti del chiamato in causa Omissis, da parte del Comune di Cattolica, e di condanna del medesimo, contenersi lo stesso al minor importo di giudizio di cui in narrativa per 38 giorni di mancante prestazione lavorativa della ricorrente. Vinte le spese di causa."*;

- che all'udienza del 19.05.2009 il Giudice adito disponeva la sospensione del giudizio al fine dell'esperimento, nei termini di legge, del tentativo obbligatorio di conciliazione;

- che in data 26.06.2009 (prot. n. 18290) la Omissis notificava al Comune *"Istanza per l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione"* innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale proponeva le medesime domande di cui al ricorso suddetto;

Vista la Nota dell'Avvocato Coordinatore dell'Ufficio unico di Avvocatura Pubblica prot. n. 44/09 del 15.07.2009 contenente la proposta di decisione sulla lite e la proposta di conferimento dell'incarico agli Avvocati dell'Ufficio unico;

Visti gli atti del procedimento contestato;

Visti gli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Ritenuto che non vi siano i presupposti per accogliere le pretese avanzate da Omissis nei confronti dell'Amministrazione comunale, in quanto infondate;

Ritenuto necessario predisporre ogni atto idoneo a consentire l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione;

Ritenuto necessario individuare nella persona del dott. Francesco Rinaldini il proprio rappresentante in seno al costituendo Collegio di Conciliazione in relazione alle suddette controversie di lavoro;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata in data 15.12.2008;

Considerato che il Comune, in virtù della Convenzione suddetta, è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, i cui Avvocati sono iscritti all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27

dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia e del carico di lavoro degli avvocati appartenenti all'Ufficio, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Berti ed all'Avv. Alessandra Vita;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

A voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1) di non accogliere le pretese avanzate con il tentativo di conciliazione citato in premessa (richiesta di costituzione e convocazione del Collegio Provinciale di Conciliazione ex D.Lgs. 165/2001 notificata in data 26.06.2009 prot. n. 18290);

2) di individuare un rappresentante per il Comune in seno al costituendo Collegio di Conciliazione, per le controversie di lavoro descritte in narrativa nella persona del dott. Francesco Rinaldini;

3) di dare mandato all'Avv. Andrea Berti e all'Avv. Alessandra Vita, congiuntamente e disgiuntamente, a:

1) predisporre e depositare le osservazioni scritte in merito alla suddetta controversia di lavoro, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) rappresentare l'Amministrazione comunale dinanzi al Collegio di Conciliazione nelle controversie suddette, con facoltà di conciliare e transigere.

4) di riservare a separato atto del Dirigente del Settore Finanziario l'eventuale impegno di spesa necessario e conseguente all'incarico conferito.

.....
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4°

comma, del T.U.EE.LL., di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Marco Tamanti

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonietta Renzi

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 25.07.2009 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- avvocatura civica - bilancio

Dalla Residenza Municipale, li 23.07.2009

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25.07.2009 al 09.08.2009 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli